

Prot. n. 189/09

Roma, 13 luglio 2009

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 43/09

DECRETO-LEGGE **Provvedimenti anticrisi**

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2009 è stato pubblicato il **Decreto-Legge n. 78, concernente «Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», che, all'Art. 17 (“Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti”) contiene diverse norme riguardanti il lavoro pubblico e la Pubblica Amministrazione.**

Mentre stiamo ancora valutando i contenuti del testo definitivo del provvedimento in tutte le sue parti, **intanto**, crediamo sia utile riportare completamente tutto l'Articolo 17 e, pertanto, di seguito, vi proponiamo una sintesi delle principali novità che riguardano il Pubblico Impiego.

Il testo completo e definitivo del Decreto Legge è consultabile sul nostro sito www.confisal.it – Agenda – Ultime novità – Attività Governo.

Si fa presente, che il ‘nuovo’ art. 17 ora è composto di 35 commi, e non più 36, come erano presenti nel testo “conosciuto” fino alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Inoltre, essendo stati stralciati i commi 25 e 26, in materia di pensionamento dei dipendenti pubblici, rimane in vigore la normativa del comma 11 dell’art. 72 del D-L 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6-8-2008, n. 133, emendato dal comma 3, dell’art. 6, della Legge 4-3-2009, n. 15 che stabilisce che va considerata “l’anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni”, anziché “l’anzianità massima contributiva di 40 anni”.

Cordiali saluti

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFISAL-UNSA BENI CULTURALI

DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Art. 17.

Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

TESTO PUBBLICATO IN <i>GAZZETTA UFFICIALE</i>	COMMENTO
<p>1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;</p> <p>b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».</p>	<p>- Soppressione di Enti pubblici non economici Viene posticipata dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 la scadenza entro la quale dovranno essere soppressi gli enti pubblici non economici che non abbiano provveduto ad emanare regolamenti di riordino secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 634, della Finanziaria 2008 (o che, almeno, non abbiano visto approvato lo schema di riordino da parte del Consiglio dei Ministri).</p>
<p>2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».</p>	<p>- Termini per l'adozione di provvedimenti per il "riordino" di enti ed organismi pubblici statali Viene posticipata al 31 ottobre 2009 la scadenza per l'adozione (su proposta dei ministri interessati) di regolamenti finalizzati alla trasformazione / fusione / soppressione / ecc. di enti ed organismi pubblici statali ai sensi dell'art. 2, comma 634, della Legge 244/2007.</p>
<p>3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di</p>	<p>- Definizione dei risparmi di spesa da conseguire attraverso il riordino degli</p>

pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

enti vigilati

Entro sessanta giorni, un apposito decreto del Ministro dell'Economia (di concerto con quello della Funzione Pubblica) definirà per ciascuna delle Amministrazioni vigilanti gli obiettivi di spesa da conseguire a decorrere dal 2009.

- Ulteriori criteri attraverso cui effettuare il "riordino" di enti ed organismi pubblici statali

Viene ampliato l'elenco dei criteri già previsti per le trasformazioni / fusioni / soppressioni di cui all'art. 2, comma 634, della Legge 244/2007.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- Concorsi pubblici con riserva di posti per i precari della p.a. (esclusi co.co.co)
Per il triennio 2010-2012 le Amministrazioni pubbliche potranno riservare ai “precari” in possesso dei requisiti previsti dalle Finanziarie 2007 (Legge 296/2006) e 2008 (Legge 244/2007) una quota massima del 40% dei posti a tempo indeterminato messi a concorso.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

- Concorsi pubblici riservati esclusivamente ai precari della p.a. (compresi co.co.co.)

Oltre a quanto previsto nel comma 10, per il triennio 2010-2012 le Amministrazioni pubbliche potranno bandire concorsi per posti a tempo indeterminato riservati ai "precari" in possesso dei requisiti previsti dalle Finanziarie 2007 e 2008, nonché ai co.co.co. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 94, della Finanziaria 2008.

- Stabilizzazione senza concorso per i precari con basse qualifiche

Per il triennio 2010-2012 le Amministrazioni potranno predisporre apposite graduatorie per assumere precari con qualifiche che prevedono un titolo di studio non superiore alla licenza media ed in possesso dei requisiti di anzianità stabiliti dalle Finanziarie 2007 e 2008.

- Finanziamento delle assunzioni dei precari

Per il triennio 2010-2012 le Amministrazioni potranno destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni (o derivanti da misure di contenimento della spesa di personale) per assumere i precari vincitori delle prove concorsuali di cui ai commi 10 e 11.

- Proroga del termine per effettuare nuove assunzioni

È prorogato fino al 31.12.2010 il termine concesso alle Amministrazioni per effettuare nuove assunzioni di personale a

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

tempo indeterminato entro una spesa massima pari al 20% di (per gli enti di ricerca, 80% delle entrate complessive dell'anno precedente).

- Proroga per la stabilizzazione di precari

È prorogato fino al 31-12-2010 il termine concesso alle Amministrazioni dello Stato per procedere alla stabilizzazione di precari in possesso dei requisiti fissati dalla finanziaria 2007, entro una spesa massima pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

- Proroga del termine per ulteriori nuove assunzioni

È prorogato fino al 31-12-2010 il termine concesso alle Amministrazioni dello Stato per procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un contingente massimo di spesa fissato dal comma 527 della Finanziaria 2007.

- Proroga dei termine per ulteriori assunzioni e stabilizzazioni

È prorogato fino al 31-12-2010 il termine, fissato dalla Legge 133/2008, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti di ricerca possono procedere, entro determinati contingenti sia numerici che di spesa, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, ovvero di stabilizzazioni di personale in possesso dei requisiti previsti dalla Finanziaria 2007.

19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

- Proroga graduatorie

Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate dal 2004 in poi, sono prorogate fino al 31 dicembre 2010.

- Modifica al regime del trattamento di malattia

Dal 2009, le assenze per malattia del personale dei comparti sicurezza e difesa, nonché del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non danno luogo a trattenute sulle quote di salario accessorio di carattere continuativo “correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego”. Per tutti i pubblici dipendenti: il certificato di malattia superiore a 10 giorni (o a partire dal terzo evento nell’anno solare) può essere rilasciato anche dal medico di base; sono ripristinate le vecchie fasce di reperibilità per le visite fiscali (10-12 e 17-19); con effetto a **decorrere dall’entrata in vigore del Decreto-Legge**, è abrogato il comma 5 dell’art. 71 della Legge 133/2008, che prevedeva la trattenuta sul salario accessorio per ogni giorno di assenza dal servizio a qualunque titolo (salvo limitatissime eccezioni).

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 è così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

- Modifiche all'Art. 36

D. Lgs. n. 165/2001

(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Art. 36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale

- Modifiche all'Art. 7

D. Lgs. n. 165/2001

Art. 7 - Gestione delle risorse umane

28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «*c-bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-*bis* (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

**- Modifiche all'Art. 65
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 –
(Codice dell'amministrazione
digitale)**

**- Aggiunta dell'Art. 57-*bis*
al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82**

**- Modifiche all'Art. 3
Legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della
Corte dei conti)**

- CORTE DEI CONTI
Tutte le sezioni regionali di controllo si devono conformare alle pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni Riunite.

32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

«46-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

**- Modifiche all'Art. 2
Legge 24.12.2007, n. 244
(Finanziaria 2008)**

- ENAC

**- Legge Finanziaria 2009
Art. 2 - Proroghe fiscali, misure
per l'agricoltura e per
l'autotrasporto, gestioni
previdenziali, risorse destinate ai
rinnovi contrattuali e ai
miglioramenti retributivi per il
personale statale in regime di
diritto pubblico, ammortizzatori
sociali e patto di stabilità interno.**